



Assicurazione contro i danni all'autoveicolo

Limited **48 – C12**



Just
FOR YOU

Il presente Set Informativo contenente:

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di
assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento: novembre 2020

Assicurazione redatta secondo le linee
guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo
tecnico ANIA - Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Danno materiale e diretto subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.

In caso di un Sinistro causato dai seguenti eventi:

- nei primi 12 mesi di copertura: Distruzione per Danno Totale del Veicolo;
- a partire dal 13° mese fino a scadenza dell'Assicurazione: Distruzione per Danno Totale, Furto Totale e Incendio del Veicolo,

l'Assicuratore, decorso un periodo di Carenza di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione e a condizione che l'Assicurato acquisti un Veicolo Nuovo, liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo assicurato ed il suo Valore Commerciale al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro e a seconda che l'Assicurato effettui l'acquisto del Veicolo Nuovo presso Concessionario o presso altro ente venditore, secondo il seguente schema:

a) in caso di acquisto presso il Concessionario:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 48 mesi dell'Assicurazione, fatta salva l'applicazione della Carenza	100%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

b) in caso di acquisto presso altro ente venditore:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Dall'inizio fino alla fine del 60° mese, fatta salva l'applicazione della Carenza	50%



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalla copertura gli autoveicoli:

- * di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- * di anzianità al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 48 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- * con un Valore d'Acquisto superiore ad Euro 75.000,00.

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura assicurativa, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! L'indennizzo è escluso per Sinistri che si verifichino nel periodo di Carenza di 12 mesi.
- ! L'indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l'Assicurato acquisti un Veicolo Nuovo.
- ! L'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.
- ! L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.

La copertura assicurativa ha un Massimale generale ed indipendente dalla categoria del Veicolo pari a Euro 25.000,00.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire alla Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare alla Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate alla Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dal Contraente all'Intermediario di Assicurazione al momento della stipula dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il Premio è stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; essa:

a) avrà durata pari a 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dal Contraente, in funzione dell'anzianità del Veicolo dalla data di prima immatricolazione, in base alla seguente tabella:

Anzianità Veicolo	Durate selezionabili
Veicolo fino a 24 mesi di anzianità	24, 36, 48, 60 mesi
Veicolo da 24 a 36 mesi di anzianità	24, 36, 48 mesi
Veicolo da 36 a 48 mesi di anzianità	24, 36 mesi

b) non opera durante il periodo di Carenza di 12 mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo;
- c) in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione alla Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso, e la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura assicurativa ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione alla Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: LIMITED48

Data: Novembre 2020 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

 **MAPFRE** | ASISTENCIA

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mapfreasistencia.it; e-mail: info@mapfreasistencia.it; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mapfreasistencia.it, posta elettronica: info@mapfreasistencia.it, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 286.766.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 365.176.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 133.800.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 120,31% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/corporate/institutional-investors/financial-information/solvency/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura gli autoveicoli:

- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc.);
- * non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- * utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- * utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

- * le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan;

	<ul style="list-style-type: none"> * i ciclomotori ed i motoveicoli; * l’IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell’IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.; * gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell’allestimento originario; * gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l’antifurto; * il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli, terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura DNA dei vetri, ecc.); danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; * le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all’omologazione di esso; * eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del conducente del Veicolo; * il lucro cessante o la perdita di chance.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come definita all’art. 628 del codice penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la Assicuratore.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario. Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Rimborso	In caso di recesso dall'Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un Veicolo e desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo acquistato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 52,86% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere: <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>La Assicuratore è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 8
Art. 2 Prestazione assicurativa	1 di 8
Art. 3 Massimali	2 di 8
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili	2 di 8
Art. 5 Esclusioni	3 di 8
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale	4 di 8
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro	4 di 8
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo	5 di 8
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione	6 di 8
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione - Carenza	6 di 8
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente	7 di 8
Art. 12 Diritto di recesso dell'Assicuratore	7 di 8
Art. 13 Diritto di surrogazione	7 di 8
Art. 14 Comunicazioni - Elezione di domicilio	7 di 8
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	7 di 8
Art. 16 Altre assicurazioni	8 di 8
Art. 17 Cessione dei diritti	8 di 8
Art. 18 Prescrizione	8 di 8
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	8 di 8
Art. 20 Foro competente	8 di 8
ALLEGATO 1 – PREMI E AREE DI RISCHIO	1 di 2
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario di un Veicolo.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza dell'Assicurazione e la data di decorrenza della copertura assicurativa.

Concessionario: il concessionario presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

MAPFRE ASSISTANCE: il marchio che identifica MAPFRE ASISTENCIA.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA; con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È considerato nel Valore d'Acquisto il valore degli accessori compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell'antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: il veicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, immatricolato in Italia, con un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 75.000 e che abbia un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 48 mesi. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato nel Documento Unico di Circolazione.

Veicolo Nuovo: il veicolo acquistato dall'Assicurato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione la Assicuratore, decorso un periodo di Carenza di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione, si impegna a risarcire l'Assicurato del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di un Sinistro causato dai seguenti eventi:

- nei primi 12 mesi di copertura: Distruzione per Danno Totale del Veicolo;
- a partire dal 13° mese fino a scadenza dell'Assicurazione: Distruzione per Danno Totale, Furto Totale e Incendio del Veicolo,

l'Assicuratore, a condizione che l'Assicurato acquisti un Veicolo Nuovo, liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro e a seconda che l'Assicurato effettui l'acquisto del Veicolo Nuovo presso il Concessionario o presso altro ente venditore, secondo il seguente schema:

a) in caso di acquisto presso il Concessionario:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 48 mesi dell'Assicurazione, fatta salva l'applicazione della Carenza	100%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

b) in caso di acquisto presso altro ente venditore:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Dall'inizio fino alla fine del 60° mese, fatta salva l'applicazione della Carenza	50%

In entrambi i casi indicati alle lett. a) e b) l'Indennizzo sarà corrisposto a condizione che l'Assicurato acquisti un Veicolo Nuovo entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro.

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.

Esempio 1 caso a) – Riacquisto presso Concessionario

Durata Assicurazione: 48 mesi

Sinistro verificatosi al 40° mese dell'Assicurazione

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 25.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000

Percentuale applicabile: 100%

Indennizzo: € 15.000.

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000
Massimo indennizzo pagabile: € 25.000 - € 15.000 = € 10.000.
Indennizzo pagabile dall'Assicuratore: € 10.000.

Esempio 2 caso a) – Riacquisto presso Concessionario

Durata Assicurazione: 60 mesi
Sinistro verificatosi al 49° mese dell'Assicurazione
Valore d'Acquisto del Veicolo: € 25.000
Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000
Percentuale applicabile: 50%
Indennizzo: € 7.500.
Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000
Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000
Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000
Massimo indennizzo pagabile: € 25.000 - € 15.000 = € 10.000.
Indennizzo pagabile dall'Assicuratore: € 7.500.

Esempio 3 caso b) – Riacquisto presso altro ente venditore

Durata Assicurazione: 48 mesi
Sinistro verificatosi al 40° mese dell'Assicurazione
Valore d'Acquisto del Veicolo: € 25.000
Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000
Percentuale applicabile: 50%
Indennizzo: € 7.500.
Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000
Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000
Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000
Massimo indennizzo pagabile: € 25.000 - € 15.000 = € 10.000.
Indennizzo pagabile dall'Assicuratore: € 7.500.

Esempio 4 sia per caso a) che per caso b)

Sinistro verificatosi al 10° mese dell'Assicurazione
Nessun Indennizzo dovuto, poiché il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza.

Art. 3 – Massimali

La copertura assicurativa ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari ad Euro 25.000,00.

L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc.);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- d) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessi del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- o) l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
- p) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura DNA dei vetri, ecc.);
- s) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- t) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- u) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- v) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

L'Indennizzo è escluso per Sinistri che si verificano nel periodo di Carenza di 12 mesi.

L'Indennizzo non è altresì dovuto qualora l'Assicurato non abbia acquistato, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, un Veicolo Nuovo.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia della denuncia di Furto Totale del Veicolo effettuata presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- d) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- h) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- i) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato;
- j) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all'eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;

In caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto

- a) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
- b) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- c) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);

- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- h) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- j) copia della perizia certificante la Distruzione Totale o l'Incendio Totale del Veicolo eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- k) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- l) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- m) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o la quietanza di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

Qualora il Contraente abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l'Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l'eventuale rimanenza sarà corrisposta all'Assicurato alle condizioni e con le modalità sopra indicate.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'Indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Incendio Totale. Distruzione per Danno Totale o ritrovamento Relitto, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato è obbligato a scelta dell'Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:

- **rimborsare all'Assicuratore l'importo da questi corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale;**
- **dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria.** Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell'Assicuratore sarà restituita all'Assicurato entro 60 giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, per una copertura di 24, 36, 48 o 60 mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa), e in relazione alla residenza dell'Assicurato (Area di Rischio), sulla base delle tabelle riportate nell'Allegato 1 – Premi e Aree di rischio.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione - Carenza

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione** se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; essa:

a) avrà durata pari a 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dal Contraente, in funzione dell'anzianità del Veicolo dalla data di prima immatricolazione, in base alla seguente tabella:

Anzianità Veicolo	Durate selezionabili
Veicolo fino a 24 mesi di anzianità	24, 36, 48, 60 mesi
Veicolo da 24 a 36 mesi di anzianità	24, 36, 48 mesi
Veicolo da 36 a 48 mesi di anzianità	24, 36 mesi

b) non opera durante il periodo di Carenza di 12 mesi;

Ad esempio:

Durata copertura: 60 mesi

Carenza: 12 mesi

Efficacia della copertura assicurativa: 48 mesi

L'Assicurazione non si rinnova alla scadenza.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo
- in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

Al Contraente sarà restituito il Premio o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12 – Diritto di recesso dell'Assicuratore

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 14 – Comunicazioni - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella

valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'area di rischio (residenza dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunicano l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 17 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE.



	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.